



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 130 del 29 Aprile 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 29 APRILE 2022)

Oggetto: Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 – Fase Nazionale Semifinali di Ritorno

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 46 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

GARA DI SPAREGGIO SECONDE CLASSIFICATE

Modifica al programma gara

La prevista gara CORATO CALCIO 1946 A.S.D. - SAVA avrà luogo Domenica 1° Maggio 2022 sul **Campo Comunale "V. Curlo" erba artificiale di Fasano** con inizio alle ore 16,00

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- Al termine degli incontri, verrà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti.
- In caso di punteggio pari maturato al termine degli incontri, risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.
- Qualora persistesse la parità anche nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta; quindi se dovesse sussistere ancora la situazione di parità si procederà, allo svolgimento di due tempi supplementari di 15' ciascuno ed, eventualmente, ai tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
- Le due gare saranno dirette da una terna arbitrale.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA: A.S.D. ALESSANO – A.S.D. RINASCITA REFUGEES del 27/03/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. ALESSANO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 19/05/2022, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 Aprile 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gara: U.S.D. CARMIANO MAGLIANO - A.S.D. SOCCER GUAGNANO del 17/3/2022 (Reclamo della società A.S.D. SOCCER GUAGNANO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce, di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 31/3/2022 della Delegazione Provinciale di Lecce.

Il Giudice Sportivo, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 31 marzo 2022 della Delegazione Provinciale di Lecce, ha disposto la ripetizione della gara disputata il 17 marzo 2022 tra la U.S.D. Carmiano Magliano e la A.S.D. Soccer Guagnano, terminata 2 - 3. Attraverso tale decisione ha ritenuto sussistente l'errore tecnico del Direttore di gara che, in seguito all'espulsione dell'assistente dell'arbitro signor Sperti Manuele, ha proceduto a terminare la gara senza designarne il sostituto.

Con rituale e tempestivo reclamo la società A.S.D. Soccer Guagnano ha impugnato la richiamata decisione del Giudice Sportivo Provinciale per i seguenti motivi:

- 1) sostiene la reclamante l'erroneità della ricostruzione fattuale operata dal Giudice Sportivo di Lecce, nella parte in cui ha ravvisato l'errore tecnico dell'arbitro, nonostante dalla lettura del rapporto e dell'allegato supplemento non emerga, a suo dire, in maniera esplicita l'ammissione dell'errore tecnico. Secondo la reclamante non vi sarebbe alcun riferimento alla mancata sostituzione dell'assistente dell'arbitro. In sostanza, secondo la reclamante, non emergerebbe alcun errore tecnico dell'arbitro, né tantomeno alcuna omissione dello stesso. La reclamante ritiene, comunque, la decisione infondata - in quanto, nella fattispecie in esame, non sarebbe ravvisare alcun errore tecnico;
- 2) per la reclamante, infine, nessuna influenza sul regolare svolgimento della gara può determinare l'assenza di un assistente di gara - che non ha alcun compito sostanziale, ma partecipa alla gara con modalità meramente formali.

All'udienza del 19.04.2022 la Corte sportiva d'Appello Territoriale della Puglia disponeva il rinvio all'udienza del 27.04.2022, per l'audizione dell'Arbitro, del Giudice Sportivo Provinciale di Lecce e del Sostituto di quest'ultimo. In data 20.04.2022 l'Arbitro faceva pervenire nuovo supplemento di rapporto, in cui dichiarava di avere espulso il sig. Sperti Manuele al 30° minuto del secondo tempo e di non aver proceduto alla sua sostituzione.

All'udienza del 27.04.2022, previa ammonizione in ordine alle conseguenze derivanti da falsità o reticenze, ex art. 60 comma 3 del C.G.S., si è proceduto all'esame dei suddetti tesserati, all'esito del quale la Corte ha così deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questa Corte, dopo aver esaminato gli atti ufficiali e provveduto all'audizione dei su indicati tesserati, che il reclamo deve essere rigettato per le seguenti ragioni.

La disciplina sportiva prevede che, in caso di errore tecnico da parte dell'arbitro, sia possibile ripetere la partita (art. 10, comma 5 Codice di Giustizia Sportiva).

Occorre, innanzitutto, rimarcare che il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, non giudica su fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare che, come noto, sono di esclusiva competenza dell'arbitro. L'*errore tecnico*, invece, si configura quando la regola viene palesemente applicata in modo errato o quando le decisioni sono antitetiche rispetto alla lettera del Regolamento.

Possono, infatti, essere oggetto di valutazione da parte degli Organi di Giustizia Sportiva solo quegli episodi e situazioni, verificatisi in campo, non aventi natura tecnica atteso che - nella casistica degli episodi "non di natura tecnica" - rientrano tutti quei fatti che abbiano influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento di una gara (art 12.4 CGS).

L'errore tecnico è dunque ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e in situazioni (limitate), dove il danno procurato possa avere influito sull'esito della gara.

È acclarato che, nel corso della partita, l'arbitro ha deciso di espellere l'assistente di parte signor Sperti Manuele, allontanandolo definitivamente dal terreno di gioco e che la gara è proseguita senza la designazione di alcun sostituto. Infatti, all'udienza del 27 aprile 2022, l'arbitro ha confermato di non avere provveduto alla sostituzione dell'assistente di parte.

Giova ricordare che l'articolo 63 co. 5 NOIF stabilisce espressamente che, qualora nel corso di una gara un assistente di parte venga espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandoni la propria funzione, il Dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel prosieguo della gara.

Anche la regola 6 del Regolamento del gioco del calcio dispone che, qualora nel corso di una gara un assistente di parte venga espulso dal recinto di gioco o comunque abbandoni la propria funzione, il Dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato, in possesso dei requisiti di cui al punto 1, il quale svolgerà tale funzione nel prosieguo della gara.

Infine, la guida pratica AIA, parte integrante del Regolamento del gioco del calcio, stabilisce che - laddove per qualsiasi motivo un assistente abbandoni l'incarico - l'arbitro debba chiedere al capitano della squadra a cui appartiene l'assistente di indicare un altro proprio tesserato: in caso contrario la gara non potrà continuare.

L'Arbitro ha riconosciuto, all'udienza del 27.4.2022 - nel corso del suo esame - di non aver sostituito l'assistente espulso. Lo stesso ha, quindi, omesso di interpellare il Dirigente accompagnatore ufficiale della Carmiano Magliano, al fine di farsi indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti, il quale avrebbe dovuto sostituire l'assistente di parte espulso fino al termine della gara.

L'*errore tecnico* appare, quindi, riscontrabile oggettivamente, secondo le modalità riportate nel Codice di Giustizia Sportiva: pertanto giustifica la decisione del Giudice Sportivo Provinciale di ordinare la ripetizione della gara. Questa Corte ritiene che l'errore tecnico verificatosi al 30° minuto del secondo tempo abbia, a sua volta, una *influenza sostanziale* sul regolare svolgimento della gara.

Il provvedimento che ha dato vita alla decisione in esame, inquadrato correttamente come errore tecnico dal Giudice Sportivo, si sostanzia nell'omessa o errata applicazione del Regolamento di gioco, nella parte in cui prevede la sostituzione dell'Assistente di gara.

Ritiene questa Corte che, nel caso in esame, si sia configurato un vero e proprio errore tecnico, in quanto il Direttore di gara non ha applicato le norme regolamentari dimostrando - anche nel corso dell'istruttoria - di non conoscerle appieno. La circostanza che l'errore tecnico sia avvenuto al 30° minuto del secondo tempo inficia in maniera determinante il regolare svolgimento della gara e il risultato della stessa, residuando ben 15 minuti fino alla conclusione dell'incontro ed essendo il risultato di 2 – 3, quindi potenzialmente modificabile in senso sostanziale nel lasso di tempo residuo.

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. SOCCER GUAGNANO;
- 2) per l'effetto, di confermare la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Lecce, a mezzo della quale ha disposto la ripetizione della gara;
- 3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/4/2022.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci